

REGOLAMENTO (CE) N. 2704/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1995

che modifica i regolamenti (CE) n. 2549/95 e (CE) n. 2628/95 relativi al rilascio di titoli all'esportazione con prefissazione della restituzione per gli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2703/95⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione al di là dei titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare, nonché i periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione;considerando che a norma del regolamento (CE) n. 2549/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, relativo al rilascio dei titoli di esportazione con prefissazione della restituzione per gli ortofrutticoli⁽⁵⁾, sono respinte le domande di titolo presentate dopo il 25 ottobre e prima del 22 dicembre 1995 per le arance e le mele e le domande di titolo presentate dal 25 ottobre al 21 dicembre 1995 per l'uva da tavola; che, in ragione dell'aumento delle quantità di arance, di mele e di uve da tavola di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95 deciso per il periodo novembre/dicembre, è necessario riammettere la presentazione di domande di titolo per i suddetti prodotti;considerando che il regolamento (CE) n. 2549/95, come il regolamento (CE) n. 2628/95 della Commissione, del 10 novembre 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutticoli con fissazione anticipata della restituzione⁽⁶⁾, hanno previsto per un certo numero di prodotti, il

rigetto delle domande presentate anteriormente al 22 dicembre 1995; che appare opportuno rinviare tale data al 3 gennaio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo I del regolamento (CE) n. 2549/95, il testo del secondo o del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per i pomodori, le nocciole in guscio, le noci comuni in guscio, i limoni e le mele, le domande di titolo con fissazione anticipata della restituzione, presentate dopo il 25 ottobre 1995 e prima del 3 gennaio 1996 sono respinte.

Per le arance, le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione presentate dopo il 25 ottobre 1995 e prima del 30 novembre 1995 sono respinte.

Per le uve da tavola, le domande di titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, presentate a partire dal 25 ottobre 1995 e prima del 30 novembre 1995 sono respinte. »

Articolo 2

All'articolo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2628/95, la data del 22 dicembre 1995 è sostituita dal 3 gennaio 1996.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.⁽²⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.⁽⁴⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 8.